



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 23 ottobre 2026

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico

L'articolo 3 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 ha previsto l'applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso, attraverso la modifica del comma 8 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ove si prevede: *“Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo [...]”,* e introducendo all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, il comma 2-bis, che dispone: *“Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui calcolare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate [...]”.*

Pertanto, per consentire il versamento, tramite **modello F24 ordinario**, della sanzione unica per l'applicazione del cumulo giuridico in sede di

ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo, distinti per tipologia di tributo:

- **“8960” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IRPEF – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8961” denominato “Sanzione unica da ravvedimento addizionale comunale all’IRPEF – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8962” denominato “Sanzione unica da ravvedimento addizionale regionale all’IRPEF – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8963” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IRES – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8964” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IRAP – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8965” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IVA – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8966” denominato “Sanzione unica da ravvedimento ritenute – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8967” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sostitutiva – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8968” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IVIE – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8969” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IVAFE – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8970” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta di registro – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**

- **“8971” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta di bollo – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8972” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta ipotecaria – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8973” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta catastale – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8974” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta di successione – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8975” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle donazioni – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8976” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sui servizi digitali (*webtax*) – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8977” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle transazioni finanziarie – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8978” denominato “Sanzione unica da ravvedimento *global minimum tax* – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;**
- **“8979” denominato “Sanzione unica da ravvedimento canone TV – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”.**

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, specificando nel campo “*anno di riferimento*” l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

I codici tributo “**8962**” e “**8964**” devono essere indicati nella sezione “*Regioni*” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “*Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome*” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il codice tributo “**8961**” deve essere esposto nella “*SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI*” e nello spazio “*codice ente/codice comune*” deve essere riportato il codice catastale del Comune, reperibile nella “*Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni*”, pubblicata sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per il codice tributo “**8974**”, nella sezione “*Contribuente*” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “*codice identificativo*”.

Per il versamento della sanzione unica per l’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, gli enti pubblici che utilizzano il modello **F24** *Enti pubblici* - F24 EP potranno indicare i codici tributo già istituiti e utilizzati per F24 EP per il pagamento delle sanzioni in regime di ravvedimento.

Per consentire il versamento, tramite **modello F24-Accise**, della sanzione unica per l’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento dell’imposta sulle assicurazioni, si istituisce il seguente codice tributo:

- “**8984**” denominato “**Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle assicurazioni – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472**”.

In sede di compilazione del modello F24-Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” indicando:

- nel campo “ente” il codice “A”;
- nel campo “mese” il mese a cui si riferisce il versamento, nel formato “MM”;
- nel campo “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Nei soli casi in cui il versamento è riferito al debito emergente dalla denuncia annuale, indicare convenzionalmente il mese di dicembre e l’anno di riferimento dei premi (ad esempio: per gli importi a debito emergenti nella denuncia annuale presentata nel 2024, indicare mese 12 e anno 2023).

Si precisa che il campo “codice identificativo” non va compilato.

Inoltre, per consentire il versamento, tramite modello F24-Accise, della sanzione unica per l’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento dell’imposta sugli intrattenimenti, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“8985” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sugli intrattenimenti – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”.**

In sede di compilazione del modello F24-Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” indicando:

- nel campo “ente” il codice “M”;
- nel campo “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Per consentire il versamento, tramite **modello F24 Versamenti con elementi identificativi - ELIDE**, della sanzione unica per l'applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“8986” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sugli aerotaxi – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”.**

In sede di compilazione del modello *“F24 Versamenti con elementi identificativi”* sono indicati:

- nella sezione *“CONTRIBUENTE”*, i dati anagrafici e il codice fiscale del vettore;
- nella sezione *“ERARIO ED ALTRO”*, in corrispondenza degli *“importi a debito versati”*:
- il campo *“tipo”* è valorizzato con la lettera *“R”*;
- il campo *“elementi identificativi”* è valorizzato con il numero dei passeggeri per singola tratta seguito dalla lettera *“A”* o *“B”* (dove A indica la tratta fino a 1.500 km e B indica la tratta oltre 1.500 km) e, negli ultimi 4 caratteri, con il giorno e il mese di effettuazione del servizio di aerotaxi, nel formato GGMM (es.: servizio effettuato il 7 del mese di marzo, indicare 0703);
- il campo *“codice”* è valorizzato con il codice tributo;
- il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l'anno di effettuazione del servizio di aerotaxi, nel formato *“AAAA”*.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*

Paolo Savini

Firmato digitalmente